6282,08 llw. Carbon



5174 Ru

Repubblica Italiana

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Piccone, ha pronunciato la seguente.

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al <u>n. 389/2010 R.G.A.C.</u>, avente ad oggetto: <u>appello</u> <u>avverso sentenza del Giudice di Pace-risarcimento danni,</u> riservata in decisione all'udienza del 15.11.2010 e vertente

#### TRA

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO** (P. IVA: 800000190647, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Galietta, in virtù di procura generale *ad lites* per notar Pellegrino D'Amore di Avellino del 21/10/2010, registrata in Avellino in data 29/1/2010, rep. n. 210538, racc. n. 33428, e giusta determina dirigenziale n. 1358 del 9.4.2010, ed elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Boschetto, n. 1, presso il Centro per l'impiego;

-APPELLANTE PRINCIPALE AREGIONALE DELLA A.G.C. AVOCANA

E

GAMBALE SABATO ANTONIO, nato ad Andretta (AV) il 4/1/1960 ed ivideresidente alla Contrada Arenara n. 14 (cod. fisc.: GMB STN 60A04 4284P), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Pasquale Tellone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Andretta (AV), via Garibaldi, n. 55;

## -APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-

### NONCHÉ

REGIONE CAMPANIA (P. IVA: 80011990639), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino di Napoli del 17/9/2002, registrata in Napoli il 24/9/2002, rep. n. 35093, racc. n. 5096, ed in virtù di determina dirigenziale n. 933 del

Il Giudice Dr. Fabrizio ∫iccora

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ryell

LE F PENALF

18/6/2010, dall'Avv.to Anna Carbone, ed elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla Via Petrile, presso Stap. Foreste-pal. Regione.

#### -APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-

#### CONCLUSION

Per Amministrazione Provinciale di Avellino: "voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di titolarità passiva della convenuta Amministrazione Provinciale per unica legittimata la Regione Campania…"; 2) nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, sia nell'an che nel quantum, non ricorrendo alcun profilo di responsabilità civile della convenuta Provincia di Avellino e conseguentemente [pronunciarne] l'integrale rigetto; 3) condannare...l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio". Per Gambale Sabato Antonio: "voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale: 1) accertare la titolarità passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino ...e, per l'effetto, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato; 2) confermare la sentenza di primo grado n. 18/2010 del 03.03.2010 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV); 3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio; 4) qualora l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse la titolarità passiva non dell'Amministrazione Provinciale di Avellino ma della Regione Campania, voglia in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, condannare la Regione Campania...al risarcimento dei danni patiti dal sig. Gambale Sabato Antonio. quantificati in €. 1.536,49, oltre interessi legali e alla rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio; 5) in via subordinata, qualora l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e della Regione Campania, voglia condannarli, se del caso con vincolo solidale tra loro. al risarcimento dei danni patiti dal sig. Gambale Sabato Antonio, quantificati in €. 1.536,49, oltre interessi legali e alla rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio".

Per la Regione Campania: si "conclude affinché l'On le Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi voglia: 1) rigettare l'appello principale e confermare in ogni suo

II Gillidice Dr. Fabrizio Ciccone punto la sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi; 2) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice voglia ritenere passivamente legittimata la Regione Campania..., in accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere l'azione di rivalsa proposta e condannare l'Amministrazione Provinciale di Avellino... al pagamento dell'importo che si riterrà dovuto all'appellato".

#### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 18-20/9/2008 e 18-22/9/2008 Gambale Sabato Antonio conveniva innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi (AV) l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per sentirli condannare, anche in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Peugeot 207 targata DE 310 XG, allorquando, in data 27/8/2008, alle ore 21:30 circa, mentre stava transitando lungo la S.S. 303 nel Comune di Guardia dei Lombardi (AV) con direzione S. Angelo dei Lombardi, veniva attinta da un cinghiale di grosse dimensioni, il quale, sbucando improvvisante dal terreno circostanza, invadeva la carreggiata andando a collidere contro l'autovettura, che nell'occasione riportava ingenti danni alla parte anteriore sinistra, per la cui riparazione era stata preventivata una spesa di €. 1.539,49.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino deducendo l'infondatezza nel merito della domanda, eccependo, in particolare, il proprio difetto di titolarità passiva per essere legittimata la Regione Campania.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania, a sua volta, eccepiva la propria carenza di titolarità passiva, per essere di competenza della Provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda.

Istruita la causa mediante deposizioni testimoniali, con sentenza n. 18/2010, depositata il 3/3/2010 e notificata in data 30/3/2010, l'adito Giudice di Pace, ritenuta la titolarità passiva dell'Amministrazione provinciale, condannava quest'ultima al pagamento in favore di Gambale Sabato Antonio della somma di



euro 1.536,46, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ed al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; rigettava, altresì, la domanda contro la Regione Campania e compensava le spese processuali tra quest'ultima ed il Gambale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato al Gambale il 28/4/2010 ed alla Regione Campania il giorno successivo, proponeva tempestivo appello l'Amministrazione Provinciale di Avellino, deducendo: a) il proprio difetto di titolarità passiva, in quanto, secondo la normativa vigente (art. 19 T.U.E.L., I. n. 175/1992, I. Reg. Campania n. 8/96), la funzione di "protezione" della fauna selvatica attribuita alla Provincia va intesa come difesa delle specie protette e satvaguardia delle diverse razze animali presenti sul territorio, mentre alla Regione compete una funzione di "controllo e gestione" degli animali selvatici, da cui sorge un obbligo positivo di vigilanza volta ad impedire che gli animali selvatici non arrechino danni a terzi; b) l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità della Provincia per i danni patiti dal Gambale alla sua proprietà, dovendo i danni cagionati dalla fauna selvatica essere cagionati in base alla regola generale dell'art. 2043 c.c. e non secondo la previsione di responsabilità ex art. 2052 c.c., inapplicabile all'ipotesi considerata. non essendo, per definizione, gli animali selvatici soggetti ad alcuna forma di controllo di fatto tale di integrare i presupposti di detta forma di responsabilità; c) il difetto di motivazione della decisione impugnata per avere proceduto alla liquidazione dei danni sulla base della sola consulenza di parte, senza che fosse stata, sul punto, fornita alcuna prova dall'attore.

Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 14/5/2010 si costituiva Gambale Sabato Antonio, il quale insisteva per la conferma della decisione di primo grado, con l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino; inoltre, per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello principale, fosse dichiarata la titolarità passiva della Regione Campania, spiegava appello incidentale affinché il Tribunale, in riforma della pronuncia di primo grado, condannasse quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.536,46, con condanna



4

alle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva anche la Regione Campania, insistendo per la declaratoria della propria carenza di titolarità passiva e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in primo grado.

Spiegava, a sua volta, appello incidentale affinché il Tribunale, in caso di affermazione della propria titolarità passiva, condannasse l'Amministrazione Provinciale a tenerla indenne di quanto eventualmente corrisposto al Gambale a titolo di risarcimento danni.

Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza del 15/11/2010, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione dal Giudice istruttore, previa assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il primo motivo dell'appello principale- con cui si contesta la titolarità, in capo all'Amministrazione Provinciale della titolarità passiva del rapporto obbligatorio conseguente ai danni cagionati a terzi da animali selvatici- è fondato.

Secondo i giudici di legittimità, il cui orientamento il Tribunale condivide e fa proprio, "sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni province e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme" (Cass. civ., Sez. III, 24/09/2002, n. 13907).



Non si può, dunque, dubitare che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, sia tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ma apche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti.

Che unico responsabile sia la Regione Campania lo si desume anche dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale.

L'art. 9 della legge 11.2.1992, n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rubricato "Funzioni amministrative", precisa che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria di cui al successivo articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali, mentre alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione.

L'art. 19 della legge, rubricato "Controllo della fauna selvatica", dispone che le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per determinate pecie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ovvero per motivi anitari o connessi alla selezione biologica.

L'art. 26 della Regionale Campania n. 8/1996, rubricato "Risarcimento danni alle produzioni agricole", chiarisce in maniera non equivoca che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un londo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni



provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvopastorale di ciascuna.

Alla costituzione del fondo deve provvedere la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo.

La norma prevede altresì un apposito procedimento per ottenere il risarcimento del danno che si inizia con la presentazione di una denunzia all'Ufficio caccia della Provincia.

La parte di Comitato (composto dall'assessore provinciale delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura della provincia competente e da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designati dall'assessore regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, con funzione di segretario, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

Dall'analisi della predetta norma emerge evidente che alla Provincia è attribuito esclusivamente il compito di regolamentare il procedimento di risarcimento – con fondi della Regione – e che il primo Ente non assume alcuna funzione di controllo, che, invece, è espressamente riservata al secondo dall'art. 17, rubricato, appunto, "Controllo della fauna selvatica": "1. La Giunta regionale, per regioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può viotare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna celvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed (Iticho, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone violale alla caccia di cui al precedente art. 11 lett. a), b) e c). Tale controllo,



esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti motodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani dovono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio verificorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorio.

- 3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo elesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11 4° comma e 22 6° comma della legge 6 dicembre 1001, n. 394.
- A. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente appresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di appresentative attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la cellaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".
- norma è chiara, dunque, nell'attribuire alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate (es. in materia di caccia: art. 9) o attuative (art. 11 in tema di piano faunistico; cfr., ancora, art. 26, regolante il procedimento volto a lauldare il risarcimento).

nfine, va detto che neppure dall'analisi dell'art. 19 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 l'esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede le funzioni attribuite alla provincia, può evincersi alcunché, posto che la norma, nell'indicare



prevederne nel settore della protezione della flora, fauna, parchi e riserve naturali, senza dunque alcun riferimento specifico al controllo della fauna selvatica.

La titolarità passiva del rapporto spetta pertanto esclusivamente alla Regione della Campania, per cui la domanda attrice proposta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino va rigettata.

Resta, pertanto, assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Gambale Sabato Antonio per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.

L'accoglimento dell'appello principale per difetto di titolarità passiva del rapporto precluderebbe, in linea generale, l'esame delle censure inerenti la fondatezza della domanda in ordine al *quantum* del risarcimento (non avendo l'appellante Amministrazione Provinciale mosso alcuna specifica censura alla gravata decisione per quel che concerne l'an del risarcimento, con conseguente formazione del giudicato interno), ma tuttavia appare preferibile affrontare comunque le ulteriori questioni prospettate dall'appellante principale ai fini di auanto si dirà in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza, spetta, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, mendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la l'arminazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o lipala molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere l'ultativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 18/4/2001, n. 5687).

Nolla specie, il giudice di prime cure, nel determinare il danno, ha fatto il orimento al preventivo di riparazione redatto dal carrozziere Russoniello Antonio, la cui stima è stata ritenuta congrua rispetto all'entità dei danni riportati fall'autovettura del Gambale per essere stata confermata dal Russoniello in ede di deposizione testimoniale (udienza del 6/11/2008).

tale riferimento è stato specificamente censurato dalla Provincia, sul menupposto dell'inidoneità ai fini della prova del danno subito dal veicolo

Il Gludice Dr. Fabrizio Ciccone dell'attore il preventivo di spesa redatto dal carrozziere, consistendo "nella comparazione di uno stato di fatto con un'operazione economica e dunque [in] una valutazione relativamente alla stima del danno che, in quanto tale, non può ossere provata documentalmente, così come non potrebbe formare oggetto di prova testimoniale" (così pag. 11 dell'atto di appello).

Sul punto, osserva il Tribunale che nell'elaborazione della giurisprudenza di marito è costante l'affermazione sull'insufficienza del solo preventivo a sostenere la prova del danno subito dal veicolo Il preventivo, in effetti, costituisce semplicemente una valutazione compiuta da un soggetto terzo sulle riparazioni necessarie e sul loro costo; è, dunque, espressione di un'attività valutativa operata da un soggetto estraneo all'organo giudiziario e non è certamente probante un esborso sostenuto.

Merito", 2008, 26), secondo cui "in tema di risarcimento dei danni subiti da un locio in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da interiori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un cumento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur inpre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal inciliatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non formita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non la indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il lino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla invittà" (conforme, Tribunale Roma, sez. XII, 24/3/2004).

inttive, giungendo ad attribuire idonea rilevanza al preventivo, ma solo quale interiore di riferimento nell'ambito di una liquidazione equitativa nelle ipotesi in valore presumibile della causa non giustificherebbe un puntuale ipotentamento tecnico.


In tal sonso è stato, infatti, affermato che "qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo "quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche



di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tonuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della comspondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata" (Cass. n. 8004 del 18/4/2005: nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali; negli stessi termini anche Cass. 14.10.2004 n. 20283).

del rapporto controverso, di condannare in via di rivalsa l'inistrazione Provinciale di Avellino al pagamento in proprio favore della sua titolarità porto riconosciuto all'attore.

hvero, in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il regresso è iniesso, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente illevento dannoso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno igili altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, insupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel illevento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 5/9/2005, n. 17763); nella illegio, tuttavia, la Regione non ha allegato alcuna violazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di specifiche disposizioni di legge o di



regionali per l'attuazione degli interventi in materia di protezione faunistica -, sì da legittimare in astratto una sua responsabilità quanto meno solidale nella produzione dell'evento illecito.

l'accoglimento dell'appello principale comporta come logica conseguenza una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vanno integralmente compensate in entrambi i gradi tra l'Amministrazione Provinciale e Gambale Sabato Antonio, stante l'obiettiva complessità del dettato legislativo in ordine alla questione della titolarità passiva del rapporto dedotto giudizio.

Nel confronti della Regione le spese devono seguire la soccombenza anche del presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, sulla falsariga della nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c..

Rispetto a quanto richiesto non possono essere riconosciuti a titolo di diritti l'Importo di €. 38,00 relativo a "partecipazioni a n. 3 udienze" e "deduzioni in udienza n. 3", essendosi il giudizio esaurito nel corso di due sole udienze, quello di ... 30.00 per "esame tre ordinanze", provvedimento questo adottato, quello di ... 10,00 per un secondo ritiro del fascicolo di parte (risultando tale attività ... mpluta una sola volta) e di €. 15,00 per "assegnazione causa a sentenza"

lolo di onorario, analogamente, vanno considerate due sole udienze di mazione, e non può essere riconosciuta la somma di €. 150,00 richiesta per louesione orale", attività non espletata dal difensore.

#### P.Q.M.

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in consona del dott. Fabrizio Ciccone, decidendo sull'appello proposto dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.l., nonché sull'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio, avverso la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi (AV) n. 116/2010, depositata il 3.3.2010, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma (lell'impugnata sentenza:

II Gludice Dr. Fabrizio Ciccone

12

- dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante
- pagamento, in favore di Gambale Sabato Antonio, della somma di euro 1.536,49 oltre Interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- **a3)** condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali **liquidate** in primo grado in favore dell'attore;
- dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di vellino e Gambale Sabato Antonio le spese del giudizio di primo grado;
- **\$5) confe**rma per il resto l'impugnata sentenza;
- a) dichiarn assorbito l'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio;
- ) idetta l'appello incidentale proposto dalla Regione Campania;
- Indanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado
- Izlo sostenute da Gambale Sabato Antonio che liquida in complessivi euro
- **100, d**l cui euro 752,00 per diritti ed euro 730,00 per onorari, oltre rimborso
  - to ex art. 14 tar. FOR., IVA e CPA se dovute, come per legge;
- ara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di
  - Gambale Sabato Antonio le spese del presente grado di giudizio.

in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 1 marzo 2011.

Deposition to Secretary

II Giudice

(dott. Fabrizio Piccone)

Febriro Creau

\_\_\_\_.

Registration Sant'Angelo and Pin 69
14 22 3. 11 also Pin 69
Serie - V ...... Versage process

IL DIRECTIONS :

2 elle and Et elleme executations of the line

Telleni 21 3. M

E'copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sant'Angelo dei Lombardi, li

24.3.41



si rilascia la seguente formula:

# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Angelo dei Lombardi , lì Ch · 3 · 1

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi, li



### RELATA DI NOTIFICA.

Ad istanza del sig. GAMBALE SABATO ANTONIO e su richiesta dell'avv. Pasquale Tellone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto allo U.N.E.P. presso il Tribunale di Sant'Angelo del Lombardi, ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge il suesteso atto a:

1) REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in(80132) Napoli alla Via Santa Lucia, ivi spedendone copia conforme in piego raccomandato ar a mezzo del servizio postale come per legge.

con A.R. spoise a second secon

fonte: http://burc.regione.campania.it